

TI_GERICHTE 14.2017.85 vom 11. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.85

FR: TI_GERICHTE 14.2017.85 du 11 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 14.2017.85 del 11 settembre 2017

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mancata comparizione all'udienza di prima sede. Divieto dei nova in sede di reclamo

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha accolto l'istanza dopo aver considerato che il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti il 15 giugno 2016 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF per il saldo del prezzo pattuito.

E. 4

Nel reclamo RE 1 si duole anzitutto di non aver potuto comparire all'udienza indetta dal primo giudice l'11 maggio 2017 alle ore 9.00 per il fatto che quel giorno non ha trovato subito il palazzo della Pretura, confondendolo inizialmente con quello del Palazzo di giustizia, per lei situato in via Pretorio 16, dove è poi stata indirizzata verso l'entrata dell'Amministrazione cantonale in via Bossi 2, per poi arrivare finalmente a destinazione in via Bossi 3 alle 9.20 quando l'udienza era ormai terminata. Chiede di poter spiegare la situazione in sede di reclamo e produrre la ricevuta sottoscritta il 10 giugno 2016 dall'istante, con cui dichiara di avere ricevuto da lei fr. 50'000.–.

E. 4.1

Orbene, la reclamante non adduce alcuna prova in merito alla serie d'inconvenienti che l'avrebbe portata ad arrivare in Pretura quando l'udienza era ormai terminata. In particolare, essa non dimostra di essersi comunque presentata – nonostante il ritardo – allo sportello della sezione 5 alle ore 9.20, annunciandosi per l'udienza delle 9.00 e spiegando il motivo del suo ritardo. In queste circostanze la sua assenza all'udienza risulta imputabile a sua colpa – per tacere del fatto ch'essa non ha comunque formalmente chiesto al Pretore di essere citata a una nuova udienza nel senso dell'art. 33 cpv. 4 LEF (sull'applicabilità di tale norma, si veda la sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016 consid. 2.2) – di modo che l'omessa sua comparizione va considerata alla stregua di una rinuncia a determinarsi sull'istanza. Tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e la ricevuta del 10 giugno 2016 risultano così nuove e, siccome inammissibili (v. sopra, consid. 1.2), non possono essere esaminate (sentenza della CEF 14.2015.228 del 31 marzo 2016, consid. 3).

E. 4.2

Ciò posto, merita conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento di debito sottoscritto il 15 giugno 2016 da RE 1 (doc. B accluso all'istanza) per fr. 50'000.– e del pagamento di un acconto di fr. 23'800.– effettuato il 24 giugno 2016

indicato in calce allo stesso, ha rigettato l'opposizione in via provvisoria per il saldo di fr. 26'200.– richiesto con l'esecuzione, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 30 settembre 2016 (data di scadenza del saldo del prezzo di acquisto delle azioni, doc. B ad 3). Per mera abbondanza sia aggiunto che la ricevuta del 10 giugno 2016 non concerne verosimilmente le stesse 20 azioni di quelle oggetto del contratto del successivo 15 giugno (doc. B), altrimenti non si spiegherebbe perché la reclamante avrebbe pagato un "acconto" supplementare di fr. 23'800.– il 24 giugno 2016 (doc. B).

E. 5

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 6

Ci rca i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.